

Allegato "B" all'atto N. 34132/17106 Rep.

STATUTO ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ NUOVA ONLUS"
DENOMINAZIONE SCOPO SEDE

ART. 1

È costituita l'Associazione Comunità Nuova, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

ART. 2

L'Associazione Comunità Nuova non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 3

Comunità Nuova svolge attività nel campo dell'assistenza sociale e ha per scopo l'inclusione sociale, l'accoglienza, la socializzazione, la cura delle persone in difficoltà e a rischio d'emarginazione, in particolare minori, giovani, tossicodipendenti e migranti.

L'associazione realizza le seguenti attività nei confronti dei soggetti sopra descritti:

- a) attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani, finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclusione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanile, agli oratori e alle società sportive;
- b) attività di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche connesse al consumo e alla dipendenza da sostanze legali e illegali;
- c) attività finalizzate all'accoglienza delle persone migranti, alla promozione dei loro diritti e dei percorsi di inclusione sociale, anche attraverso lo sviluppo di interventi progettati e realizzati in un'ottica interculturale e transculturale;
- d) attività finalizzate alla promozione di residenzialità temporanea e housing sociale per giovani, studenti e famiglie in difficoltà;
- e) attività di formazione alla relazione educativa per adulti e famiglie in difficoltà;
- f) attività rivolte alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza;
- g) attività di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà;
- h) attività di beneficenza nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e/o sociale, provvedendo alle loro necessità materiali; l'associazione intende altresì operare anche attraverso la concessione di erogazioni gratuite con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del Dlgs n.460 del 1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- i) realizzare progetti formativi volti a formare persone svantaggiate, favorendo così il superamento delle situazioni di marginalità, il ritorno alla vita attiva e promuovendo l'inserimento occupazionale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli

scopi di cui al presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L'Associazione ha sede in Milano.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5

Il patrimonio, è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da erogazioni, donazioni o lasciti;
- c) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 6

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei soci approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario decorso, predisposti e preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

SOCI

ART. 8

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria; per diventare soci è necessario presentare apposita domanda al Consiglio.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio e a suo insindacabile giudizio.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento d'attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio.

ART. 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio.

È garantita la possibilità di recesso senza oneri e il diritto al contraddittorio presso il Collegio dei probiviri.

La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari o danneggi l'Associazione o comunque non operi in conformità alle norme del presente statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. In questo caso di perdita della qualità di socio l'accertamento di essa spetta al Consiglio. Il socio espulso ha facoltà di ricorrere in Assemblea entro sessanta (60) giorni dal provvedimento.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio d'amministrazione l'esito di tale valutazione.

ART. 11

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probiviri; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei probiviri;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente se nominato;
- Il Segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più consiglieri, nei limiti di 1/3 del numero complessivo dei componenti, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

Nel caso di dimissioni o decesso di più di 1/3 dei componenti, l'intero Consiglio decade ed occorre indire una nuova elezione in Assemblea.

ART. 14

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Segretario e laddove necessario il Vice Presidente.

Al segretario spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio seguendo le direttive del Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali. -

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 1 giorno

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza i consiglieri nominano un presidente di turno tra i presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica o dalla diversa maggioranza richiesta dalla legge per specifiche decisioni;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale

ART. 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i compiti demandati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

ART. 17

Il Consiglio può nominare Commissioni di consulenza o Comitati scientifici composti da personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cultura e dell'arte o che possano con il loro consiglio favorire il raggiungimento dei fini statutari.

ART. 18

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi o in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e col Segretario l'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

ART. 19

Il Vice Presidente (se nominato) rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo.

Esso sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

ART. 20

La gestione contabile e finanziaria viene sottoposta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra persone dotate di adeguata professionalità.

Il Collegio dura in carica per tre anni.

ART. 21

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri eletti al proprio interno dall'Assemblea dei soci.

I membri del collegio durano in carica per un triennio e sono riconfermabili.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvederà a reintegrare l'organo. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri si occupa delle controversie tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione, con decisione vincolante ed inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione.

ASSEMBLEE

ART. 22

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere convocata in prima o seconda convocazione.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 23

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo come infra previsto sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio, l'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio dev'essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, entro centoottanta giorni da tale data.

ART. 24

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

È espressamente escluso il voto per delega.

ART. 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento nell'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si produce processo verbale firmato dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 26

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli artt. 20 e 21 C.C.

MEZZI FINANZIARI

ART. 27

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

ART. 28

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

ART. 29

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

ART. 30

Per quanto non precisato nel presente Statuto, si rimanda alle disposizioni di cui al Libro Primo, titolo II, del Codice civile.

F.to DON GINO RIGOLDI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA

4 - 2 .51771 91.

0

Copia in più fogli conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Dal mio Studio, il 03 MAG 2017

L. n. 7.112

